

“Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”
Legge Regione Toscana n. 16 del 22/03/1999

Se ne evidenziano alcuni punti che riguardano i cercatori di funghi.

AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA.

Le autorizzazioni sono personali o turistiche e sono necessarie per chi ha compiuto i 14 anni. L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento al comune che ha valore di denuncia di inizio attività alla raccolta, *indicando il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del raccoglitore, la data/le date di raccolta (per i soli turistici) e la causale del versamento.*

Le autorizzazioni personali riguardano i residenti nel Comune e consentono la raccolta su tutto il territorio regionale.

Le autorizzazioni turistiche riguardano i non residenti nel comune e consentono la raccolta nel comune a cui è stato fatto il versamento e nei comuni toscani confinanti

Gli importi sono i seguenti:

- € 12,91 per autorizzazioni personali semestrali
- € 25,82 per autorizzazioni personali annuali
- € 61,97 per autorizzazioni personali triennali
- € 3,62 per autorizzazioni turistiche giornaliere
- € 12,91 per autorizzazioni turistiche plurigiornaliere (7 giorni)

N.B. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del 50% per i residenti nei territori classificati montani.

Per il nostro comune, tali versamenti potranno essere fatti *tramite bollettino di conto corrente postale n. 165506 intestato al Comune di Firenzuola Servizio Tesoreria o direttamente presso la Tesoreria Comunale.* Su tali ricevute dovranno essere scritti i dati sopra elencati.

ESENZIONI DA AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA.

- I minori di 14 anni se accompagnati da persona maggiorenne con autorizzazione;
- I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi stessi e senza limite di quantità;
- I raccoglitori nel territorio del rispettivo comune di residenza, con i limiti di quantità previsti dalla legge;
- i raccoglitori non residenti su tutto il territorio del comune, purchè proprietari di terreni boscati con superficie pari o superiore a 5 ettari situati nel comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli stessi raccoglitori e col rispetto dei limiti di quantità per i residenti.

QUANTITA' RACCOGLIBILE

La quantità giornaliera di funghi per i residenti è di 3 chilogrammi.

Nei territori classificati montani tale quantità è elevata a 6 chilogrammi.

I funghi raccolti dai minori di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore titolare dell'autorizzazione.

MISURE MINIME

Ad eccezione di esemplari concresciuti in cui almeno un fungo superi le dimensioni minime sotto indicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione per le specie sotto indicate, di esemplari con dimensioni minime di cappello inferiore a:

- cm. 4 per il gruppo Boletus

- cm. 2 per il *Hygrophorus marzuolus* (dormiente) e per la *Calocybe gambosa* (=tricholoma georgii) (prugnolo)

MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi.

Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste di plastica.

DIVIETI

E' vietata la raccolta e commercializzazione dell'*Amanita Cesarea* allo stato di ovolo chiuso.....

E' vietata la distruzione o il danneggiamento dei funghi di ogni specie;

La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

- a) Nelle riserve naturali integrali;
- b) Nelle aree, specificamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;
- c)
- d) Dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ove non evidente, è stabilita nella misura massima di cento metri dagli stessi.

La raccolta è vietata nelle aree a verde pubblico per una distanza di venti metri dal margine della carreggiata con eccezione delle strade vicinali.....

Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno...

Per maggiori approfondimenti si rimandano gli interessati, ad un'attenta lettura della normativa, per la visione della quale è possibile rivolgersi anche al comune.